FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0104/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0081/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Valentina Ramella - Presidente
Antonella Arpini - Componente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6919/1301pf25-26/GC/DP/ff del 28 settembre 2026, depositato il 29 settembre 2026, nei confronti della società Polisportiva Canossa Conselve ASD, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 6919/1301pf25-26/GC/DP/ff del 28 settembre 2026 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

"– *la società Polisportiva Canossa Conselve A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Frizzarin, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata: 'sig. FRIZZARIN Andrea, all'epoca dei fatti allenatore Uefa B tesserato per la società Polisportiva Canossa Conselve A.S.D.: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della seduta di allenamento del 21.1.2026 della squadra "red", allenata dal sig. Alessio Vivenzio, e della squadra "yellow", allenata dal medesimo sig. Frizzarin, della categoria esordienti (anno 2013) della società Polisportiva Canossa Conselve A.S.D., aggredito verbalmente il sig. Vivenzio in quanto lo stesso aveva deciso di far allenare nella fila della squadra "red" il sig. N.C., calciatore minore d'età e in precedenza impiegato nella fila della squadra "yellow", senza la sua autorizzazione e, comunque, senza il suo consenso. In particolare, il sig. Frizzarin, dopo essere entrato nel terreno di gioco ove si trovava il sig. Vivenzio, proferiva ad alta voce e alla presenza dei calciatori minori d'età, le seguenti espressioni offensive: "testa di cazzo, vergognati sei incompetente, coglione, stronzo". Inoltre, il medesimo sig. Frizzarin, parimenti ad alta voce e in modo da essere udito da tutti i presenti, riferendosi espressamente al calciatore sig. N.C., proferiva le seguenti parole: "quel ragazzo lì non voglio più vedere nella mia squadra e se volesse tornare a giocare di qua io lo caccio via e tu sabato mi dai il portiere!". Infine, il medesimo sig. Frizzarin, dopo essersi allontanato, si avvicinava nuovamente al sig. Vivenzio, che si era spostato nei pressi dell'uscita dal terreno di gioco, proferendo ad alta voce le seguenti espressioni offensive: "non mi fai paura; sei uno stronzo, sei un coglione, non sei capace a fare il mister e io urlo quando voglio e tu non mi puoi fermare", facendo ondulare con forza la rete di recinzione*".

La fase predibattimentale

Il procedimento trae origine dalla nota del 14 maggio 2026 (prot. 30001/SS 25-26) con la quale la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding ha trasmesso alla Procura Federale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del proprio Regolamento di funzionamento (C.U. n. 160/A del 31 gennaio 2025), il fascicolo relativo alla segnalazione iscritta nel registro con ID 2026-1850 CFS.

La segnalazione, inoltrata il 14 febbraio 2026, tramite la piattaforma federale, dal sig. Sebastiano Buccheri, responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (c.d. responsabile Safeguarding) della Polisportiva Canossa Conselve A.S.D., riferiva di un episodio avvenuto il 21 gennaio 2026 presso il campo comunale "San Lorenzo" di Conselve, nel corso dell'allenamento pomeridiano delle squadre esordienti 2013 "Red" e "Yellow". Alla segnalazione era allegata la nota del 23 gennaio 2026 con la quale il sig. Alessio Vivenzio, allenatore della squadra "Red" e responsabile del settore giovanile, aveva riferito l'accaduto al

presidente, ai componenti del consiglio direttivo e al responsabile Safeguarding della società.

La Commissione, avviata la fase di accertamento con provvedimento del 24 febbraio 2026 (prot. 22311/SS 25-26), constatava l'avvenuto deposito sul Portale Servizi FIGC, da parte della società, delle autocertificazioni relative alla nomina del responsabile Safeguarding e all'adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta previsti dall'art. 10 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024, come modificato dal C.U. n. 130/A del 10 dicembre 2024). La medesima Commissione acquisiva, poi, copia di tali documenti, trasmessi dalla società l'8 marzo 2026, e chiedeva al responsabile Safeguarding una relazione sui fatti. Relazione e successiva integrazione trasmessa rispettivamente il 24 aprile e il 2 maggio 2026. Nelle relazioni il responsabile Safeguarding rappresentava che la società aveva immediatamente allontanato il tecnico dalle proprie strutture e che, nelle settimane successive, era stata convocata una riunione con gli allenatori per ricostruire l'accaduto e ribadire l'inammissibilità di comportamenti analoghi.

Con provvedimento del 14 maggio 2026 (prot. 29947/SS 25-26) la Commissione archiviava la segnalazione, rilevando che " *non emerg[eva]no profili di criticità imputabili alla Polisportiva sotto il profilo dell'adozione e dell'attuazione delle misure e delle tutele previste dalla disciplina Safeguarding*", che il club "*risulta[va] essersi dotato degli strumenti organizzativi richiesti dalla normativa di riferimento e aver agito con tempestività ed efficacia nella gestione dell'episodio segnalato*" e che comunque aveva dato, "*nel caso concreto, concreta attuazione ai principi*" contenuti nel Modello e nel Codice di condotta. Riteneva, invece, che la condotta attribuita al sig. Frizzarin presentasse "*elementi di significativa gravità*" e, conseguentemente, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

La Procura Federale iscriveva il procedimento in data 5 giugno 2026 al n. 1301pf25-26 e, nel corso delle indagini, acquisiva i dati societari e di tesseramento, le note del Settore Tecnico dell'8 giugno e del 20 luglio 2026, nonché procedeva all'audizione del sig. Alessio Vivenzio (29 giugno 2026), dei calciatori minori N.S. e L.L. e dei dirigenti accompagnatori sig.ri Davide Pellegrin e Stefano Mingardo (1° luglio 2026) e del sig. Andrea Frizzarin (7 luglio 2026), il quale produceva la nota della società del 27 gennaio 2026 di esonero, il contratto di collaborazione del 10 gennaio 2026, l'atto di risoluzione consensuale del 14 marzo 2026 e alcuni messaggi scambiati con il presidente della società. Dalla documentazione del Settore Tecnico risulta che il sig. Frizzarin era stato tesserato per la Polisportiva Canossa Conselve A.S.D. con richiesta del 10 gennaio 2026, quale allenatore della squadra "*esordienti*", e che l'esonero dall'incarico è stato registrato il 12 marzo 2026.

In data 18 agosto 2026 la Procura Federale notificava al sig. Andrea Frizzarin e alla società la comunicazione di conclusione delle indagini (prot. 3879/1301pf25-26/GC/DP/ff), contestando al primo la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e alla seconda la responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S.

Il sig. Andrea Frizzarin in data 4 settembre 2026, presentava istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 126 del C.G.S., sulla quale la Procura Federale, informata la Procura Generale dello Sport, prestava il proprio consenso in data 15 settembre 2026, trasmettendo l'accordo al Presidente Federale. La società trasmetteva memorie.

Con l'atto di deferimento sopra indicato la Procura Federale esercitava quindi l'azione disciplinare nei confronti della società, dando atto che la posizione del sig. Andrea Frizzarin era in via di definizione ai sensi dell'art. 126 del C.G.S.

Il Presidente del Tribunale fissava l'udienza per il 30 ottobre 2026. In data 24 ottobre 2026 la società depositava richiesta di accesso al fascicolo.

Il dibattimento

All'udienza del 30 ottobre 2026, svoltasi in videoconferenza, erano presenti l'Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale, e i sigg. Marco Milan e Alessio Vivenzio, in rappresentanza della società Polisportiva Canossa Conselve A.S.D.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento e chiedeva l'irrogazione alla società della sanzione dell'ammenda di euro 300,00 (trecento/00).

I rappresentanti della società chiedevano che la condotta del sig. Andrea Frizzarin fosse valutata come disgiunta dall'operato della società, avendo il tecnico agito autonomamente e con modalità non prevedibili dal modello Safeguarding adottato. Sottolineavano, altresì, che la società si era subito attivata per limitare gli effetti negativi dell'episodio, avvisando le famiglie e allontanando il tecnico, al fine di evitare ulteriori pregiudizi ai giovani calciatori.

Esaurita la discussione, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

La decisione

Il deferimento non merita accoglimento.

Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità della società, contestata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. per le condotte del proprio tecnico, la posizione del quale è stata separatamente definita con accordo *ex* art. 126 del C.G.S. Il Tribunale è, pertanto, chiamato ad accertare, in via preliminare e ai soli fini della decisione sulla responsabilità della società, la sussistenza e rilevanza disciplinare dei fatti contestati al sig. Andrea Frizzarin, i quali risultano compiutamente provati.

La relazione redatta dal sig. Alessio Vivenzio due giorni dopo l'episodio trova puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di audizione dal dirigente sig. Stefano Mingardo, che ha riferito le espressioni rivolte dal tecnico al collega nei pressi dell'uscita dal terreno di gioco e il gesto di scuotere con forza la rete di recinzione, e in quelle dei calciatori N.S. e L.L., i quali, pur senza ricordare le parole esatte, hanno concordemente descritto i toni accesi e aggressivi del sig. Andrea Frizzarin e il riferimento, udito da tutti, al compagno. Lo stesso sig. Andrea Frizzarin, in sede di audizione, ha ammesso di aver rivolto più volte al sig. Vivenzio, "*a voce alta*", l'espressione "*ti devi vergognare*" e di non escludere che gli siano " *scappate*" le espressioni ingiuriose riportate nel capo di incolpazione, e ha confermato di aver dichiarato che, se il calciatore N.C. fosse tornato nella squadra "*Yellow*", lo avrebbe mandato a casa.

Si tratta di condotte che integrano la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, il quale impone all'allenatore di essere esempio di disciplina e correttezza. La loro gravità è accentuata dal contesto. Le offese sono state proferite a gran voce durante un allenamento della categoria esordienti e alla presenza di circa venti calciatori di dodici e tredici anni. Un giovane tesserato è stato, tra l'altro, pubblicamente indicato come destinatario di una prospettata esclusione dal gruppo.

Sussiste, inoltre, il presupposto oggettivo della responsabilità prevista dall'art. 6, comma 2, del C.G.S. Alla data del fatto il sig. Andrea Frizzarin era tesserato per la società quale allenatore di una squadra giovanile e la condotta è stata tenuta nel corso di una seduta di allenamento organizzata dalla società, nei confronti di un altro tecnico della stessa società e alla presenza dei suoi giovani calciatori. Ricorre, dunque, quell'elemento di connessione tra la condotta e il sodalizio che la giurisprudenza federale individua nel rapporto di tesseramento e nella riferibilità del fatto all'attività sportiva della società (Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, n. 6/2026-2027; Sez. I, n. 31/2026-2027; Sez. I, n. 148/2025-2026; Sez. I, n. 150/2025-2026).

La tesi difensiva, secondo la quale la condotta del tecnico andrebbe considerata disgiunta dall'operato della società, alla luce del legame qualificato tra l'autore del fatto e la società, non è, di per sé, sufficiente a escluderne la responsabilità ex art. 6, comma 2, C.G.S.

Tuttavia, alla luce dei condivisibili principi da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello con la decisione n. 6/2026-2027, ai quali il Tribunale ritiene di dover dare applicazione nel caso di specie, occorre verificare se alla società sia rimproverabile un *deficit* organizzativo proprio.

Le Sezioni Unite hanno affermato che gli artt. 6 e 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva " *hanno segnato il passaggio dal sistema della responsabilità oggettiva in senso stretto a quello della responsabilità c.d. aggravata o presunta, fondata sulla colpa di organizzazione*", sicché la società risponde dell'operato dei propri dirigenti, tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ma può escludere o attenuare la propria responsabilità fornendo la prova dell'adozione, dell'idoneità, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto federale (punto 2 della decisione, che richiama Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, n. 58/2021-2022 e n. 91/2022-2023; Sez. III, n. 82/2021-2022; Sez. I, n. 145/2025-2026). È stato precisato, al riguardo, che la responsabilità oggettiva non è stata abrogata, ma trasformata in responsabilità aggravata, e che l'unica scriminante o attenuante resta quella tipizzata dall'art. 7, ancorata al modello organizzativo, e non "*un generico esonero fondato sull'impossibilità di evitare l'illecito al di fuori di tale schema* ".

Nel regime tradizionale, la responsabilità oggettiva operava come imputazione automatica alla società del fatto del tesserato, in virtù del solo rapporto organico o di tesseramento a prescindere da ogni giudizio di colpevolezza. Il Codice vigente, invece, ha innestato su tale impianto "*un elemento di matrice colpevolistica, modellato sulla logica della c.d. colpa di organizzazione propria del sistema della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*". Ne deriva che "*la società non risponde più per un fatto puramente altrui, ma per un deficit a sé proprio, consistente nella mancata predisposizione, ovvero nella inidoneità, inefficacia o mancata effettiva attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi*". La responsabilità "*conserva, così, una componente oggettiva nell'addebito iniziale, ma si apre a un giudizio di rimproverabilità organizzativa, gravando sulla società l'onere di dimostrare, quale esimente tipica, l'adozione e l'efficace funzionamento del modello*". La Corte ne ha tratto il corollario che una responsabilità costruita sul rimprovero di un deficit di organizzazione presuppone che il soggetto chiamato a risponderne fosse in grado, al momento del fatto, di adottare le misure di

prevenzione la cui omissione integra la colpa.

Questi principi delimitano con chiarezza l'oggetto dell'accertamento demandato a questo Tribunale: verificare se alla società sia rimproverabile un deficit organizzativo proprio, cioè la mancanza, l'inidoneità, l'inefficacia o la mancata attuazione di un modello idoneo a prevenire illeciti della specie di quello commesso dal suo tecnico. Se tale deficit non sussiste, perché la società disponeva di un'organizzazione preventiva adeguata e l'ha fatta effettivamente funzionare, non sussiste il fondamento stesso del rimprovero e, conseguentemente, la responsabilità.

Alla luce di tali principi l'argomento sollevato dalla società, secondo il quale il tecnico avrebbe agito con modalità non prevedibili, non costituisce una generica impossibilità di evitare l'illecito, ma deve essere esaminato all'interno dello schema dell'art. 7.

Secondo l'orientamento costante della Corte Federale d'Appello, il superamento della presunzione richiede la dimostrazione dell'adozione, dell'idoneità, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento di un modello idoneo a prevenire la commissione dell'illecito; il relativo onere di allegazione e di prova grava sulla società (Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 31/2026-2027; Sez. I, n. 53/2025-2026). Il modello non opera come un salvacondotto automatico, sicché la sua mera adozione non è sufficiente e spetta al giudice verificarne in concreto l'idoneità e l'effettiva attuazione (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 20/2025; Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, n. 8/2024-2025). La verifica va condotta secondo il criterio della cosiddetta prognosi postuma, collocandosi idealmente al momento del fatto e chiedendosi se, seguendo il modello, l'evento sarebbe stato evitato, tenendo conto che il contenuto dell'onere organizzativo va modulato, come prevede l'art. 7, comma 5, dello Statuto federale, in ragione della dimensione della società e del livello agonistico in cui essa si colloca (Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 31/2026-2027; Sez. I, n. 53/2025-2026).

Nel caso in esame l'onere di allegazione risulta assolto. I rappresentanti della società hanno espressamente invocato, in udienza, il modello Safeguarding e la sua concreta attuazione. Il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, con il Codice di condotta, è agli atti del procedimento.

Occorre, poi, considerare che il modello rilevante ai sensi dell'art. 7 del C.G.S. è quello idoneo a prevenire illeciti " *della specie di quello verificatosi*". Rispetto a condotte di un tecnico lesive della dignità di altri tesserati, commesse nell'attività sportiva giovanile e in presenza di minori, il presidio organizzativo specificamente richiesto dall'ordinamento è proprio quello disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, dalle Linee guida adottate con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023 e dal Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni. Il documento adottato dalla società, che si qualifica come modello organizzativo e di controllo redatto anche alla luce del d.lgs. n. 231/2001, contiene, d'altra parte, gli elementi che l'art. 7, comma 5, dello Statuto federale indica come contenuto tipico del modello e, segnatamente, un codice di condotta che individua i comportamenti vietati, un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionarne la violazione, un responsabile con compiti di prevenzione, ricezione delle segnalazioni e vigilanza.

Quanto all'adozione, la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding ha constatato che la società aveva depositato sul Portale Servizi FIGC le autocertificazioni relative alla nomina del responsabile Safeguarding e all'adozione del Modello e del Codice di condotta, in conformità all'art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento federale.

Il modello è, inoltre, idoneo a prevenire illeciti del tipo di quello verificatosi. Il Codice di condotta, che ogni collaboratore a contatto con minori è tenuto a sottoscrivere prima dell'assegnazione dell'incarico, impegna allenatori e dirigenti a "*non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti degli atleti, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività*" (punto 4), a non " *umiliare o sminuire gli atleti*" (punto 12), a non agire " *in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore*" (punto 13) e a non tenere atteggiamenti che possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale (punto 15). Il Modello prevede un canale di segnalazione al responsabile Safeguarding, l'obbligo di segnalazione dei comportamenti lesivi agli organi federali, obblighi informativi verso i tesserati e le famiglie, nonché un sistema disciplinare graduato per i collaboratori retribuiti, che giunge fino alla risoluzione del rapporto. La condotta del sig. Andrea Frizzarin è stata, dunque, tenuta in diretta violazione di regole che la società aveva adottato e portato a conoscenza dei propri tecnici.

Il modello risulta, infine, efficacemente attuato. Al momento del fatto la decisione che ha occasionato l'episodio, ossia il rientro del calciatore N.C. nella squadra "Red", era stata assunta nel rispetto dei ruoli interni, avendo il sig. Alessio Vivenzio acquisito il parere favorevole del responsabile dell'attività di base, sig. Mauro Gallo. L'allenamento si svolgeva alla presenza di più adulti, tra i quali dirigenti accompagnatori, che sono immediatamente intervenuti per ricondurre la situazione alla calma. L'episodio si è esaurito, secondo le dichiarazioni acquisite, nell'arco di un paio di minuti.

Successivamente al fatto, i meccanismi previsti dal modello hanno funzionato secondo la loro previsione. Il 23 gennaio 2026 l'accaduto è stato riferito per iscritto al presidente, al consiglio direttivo e al responsabile Safeguarding. Il 27 gennaio 2026 la

società ha comunicato al tecnico l'esonero, allontanandolo dalle proprie strutture. Il 14 febbraio 2026 il responsabile Safeguarding ha segnalato l'episodio agli organi federali. La società ha collaborato all'accertamento della Commissione, ha convocato una riunione degli allenatori per ribadire l'inammissibilità di simili condotte e, come riferito in udienza, ha informato le famiglie dei giovani calciatori. Il rapporto con il tecnico è stato, infine, risolto.

Il Tribunale non ignora che, secondo la giurisprudenza federale, le condotte successive al fatto, come la pronta reazione dei dirigenti o l'allontanamento dell'autore, non incidono di per sé sull'an della responsabilità, potendo rilevare soltanto ai fini della commisurazione della sanzione (Corte Federale d'Appello, n. 28/2026-2027). Quel principio è stato, tuttavia, affermato in presenza di una specifica carenza organizzativa anteriore al fatto, che le condotte successive non potevano colmare. Nel caso in esame, invece, le iniziative assunte dopo l'episodio non suppliscono a una lacuna del modello, ma ne costituiscono l'attuazione: la segnalazione, l'intervento del responsabile Safeguarding e l'applicazione della misura disciplinare sono, infatti, componenti del modello, e il loro tempestivo funzionamento dimostra che esso non era un adempimento formale, ma un presidio operante.

Da ultimo, secondo il criterio della prognosi postuma, l'evento non era prevedibile ed evitabile con l'osservanza del modello o con ulteriori misure ragionevolmente esigibili da una società dilettantistica di settore giovanile. Il sig. Frizzarin, allenatore in possesso della qualifica UEFA B, operava presso la società da circa dieci giorni. Dagli atti non emergono segnali anteriori di condotte analoghe che la società avrebbe potuto o dovuto intercettare. Il precedente esonero presso altra società, come osservato dalla stessa Commissione, non costituisce elemento di per sé indicativo di un rischio comportamentale. La condotta si è risolta in una reazione improvvisa e personale a una decisione organizzativa legittima, rivolta contro un altro tecnico della stessa società e contro una scelta assunta dagli organi societari competenti. Del resto, la condotta non si inserisce in una prassi tollerata dalla società o resa possibile da una sua disattenzione.

Rispetto a un comportamento di questo tipo la società aveva adottato tutte le misure che si potevano ragionevolmente pretendere. Pretendere che il modello impedisca qualsiasi deviazione individuale significherebbe esigere un risultato (tra l'altro impossibile), anziché un'organizzazione diligente, e applicare l'imputazione automatica che, secondo le Sezioni Unite, il Codice vigente ha superato introducendo il giudizio di rimproverabilità organizzativa (Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, n. 6/2026-2027).

A conferma di tale conclusione depone il provvedimento della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, organo tecnico specificamente competente a verificare l'adozione e l'attuazione dei presidi di tutela da parte delle società. Pur non vincolando il giudizio di questo Tribunale, l'accertamento della Commissione, condotto con l'acquisizione dei documenti societari e delle relazioni del responsabile Safeguarding, ha escluso qualsiasi profilo di criticità nell'adozione e nell'attuazione delle misure e ha dato atto della tempestività e dell'efficacia dell'azione della società. La Procura Federale, dal canto suo, non ha contestato tale valutazione né ha indicato alcuna specifica carenza organizzativa, avendo fondato il deferimento sul solo rapporto di tesseramento tra la società e il tecnico.

In definitiva, la società ha dimostrato di aver adottato, prima del fatto, un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi e di averlo efficacemente attuato. Non le è, dunque, rimproverabile alcun deficit organizzativo proprio, restando la condotta ascrivibile alla sola condotta individuale del tecnico, che di quel modello ha violato le regole. Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, in assenza di un deficit di organizzazione viene meno il fondamento stesso del rimprovero sul quale la responsabilità prevista dall'art. 6, comma 2, del C.G.S. si fonda. Nel caso di specie, pertanto, si applica l'esimente di cui all'art. 7 del medesimo Codice.

La società Polisportiva Canossa Conselve A.S.D. deve, pertanto, essere prosciolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la società Polisportiva Canossa Conselve ASD.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2026.

IL RELATORE
Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE
Valentina Ramella

Depositato in data 5 novembre 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai